



CITTÀ DI FELTRE

Ordinanza del responsabile n. 147 del 11-08-2026

OGGETTO: MANIFESTAZIONE "FESTA DEL FORMAI SCHIZ", CASEL DE CELARDA, DAL 13 AL 16 AGOSTO 2026 - MODIFICHE TEMPORANEE ALL'ORDINARIA VIABILITA'.

IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE

VISTA la comunicazione ai sensi dell'art. 18 del T.U.L.P.S., R.D. 18.06.1931, n.773 per promuovere pubbliche riunioni, presentata dal Legale Rappresentante dell'Associazione Casel de Celarda APS, C.F. 91010720257, con sede in Feltre, via Celarda, n. 41 e pervenuta al protocollo numero 24875 in data 11/08/2026, nello specifico una "festa del formai schiz dal 13 al 16 agosto 2026 in Feltre località Cellarda;

VISTA la richiesta protocollo comunale numero 21297 del 09/07/2026, presentata dal Legale Rappresentante dell'Associazione Casel de Celarda APS, C.F. 91010720257, con sede in Feltre, via Celarda, n. 41, intesa ad ottenere modifiche alla viabilità in occasione dell'evento;

PRESO ATTO del buon esito della manifestazione negli anni precedenti con buona affluenza di partecipanti;

STANTE la necessità di salvaguardare la pubblica e privata incolumità permettendo nel contempo un sereno svolgimento della manifestazione;

VISTO il Decreto del Sindaco n.13 in data 07/07/2025 concernente l'attribuzione degli incarichi dirigenziali fino al termine del mandato del sindaco in carica;

VISTI i pareri espressi dall'assessore alle manifestazioni Matteo Titton e dal Settore G.T. Uff. Manutenzioni strade del Comune di Feltre;

ATTESO che la proposta del presente provvedimento è stata redatta dal Comando di Polizia Locale;

VISTI gli artt. 6, 7, 20 e 43 del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 (nuovo codice della strada) e le successive modifiche e integrazioni ed il D.P.R. nr. 495 del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada);

ORDINA

dalle ore 09:00 alle ore 23:00 circa di domenica 16 agosto 2026 e comunque fino al termine della manifestazione l'istituzione dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

- 1. la sospensione della circolazione veicolare**, escluso i residenti, frontisti e velocipedi in via Celarda nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Delle Sorgenti e il civico n.41 (transenne con cartelli);
- 2. il preavviso di divieto di circolazione veicolare a m.250**, escluso residenti, frontisti e velocipedi all'imbocco di via Celarda all'intersezione con via Eccellino da Celarda e strada dei Molini;

DISPONE

altresì che:

- l'organizzazione dell'evento disporrà per la fornitura della segnaletica stradale regolamentare idonea a rendere efficace la presente ordinanza, nonché dell'idonea transennatura delle aree interessate dalla manifestazione e la conseguente rimozione di segnali e transenne al termine dell'evento;

– detta segnaletica dovrà essere posta, gestita e rimossa a cura, spese e sotto la responsabilità del Comitato Organizzatore della manifestazione, agli orari previsti, anche avvalendosi della Dumia Soc. Coop. Incaricata dal Comune di Feltre;

- spetta alla società organizzatrice la gestione della viabilità ordinaria alle intersezioni, in conformità alla presente ordinanza anche con personale adeguatamente istruito e attrezzato con DPI per operare in presenza di traffico, finalizzato a rendere edotti gli utenti della strada dei divieti e delle deviazioni istituite con il presente atto;
- l'organizzazione della manifestazione è autorizzata a rimuovere, in tutto o in parte, la segnaletica che rende efficace il presente atto, qualora ritenga cessate le esigenze che ne hanno motivato l'emissione;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori in particolare nelle aree interessate dalla manifestazione, nonché attraverso comunicati sui mezzi di informazione;
- la presente ordinanza si intende revocata con la rimozione della segnaletica stradale regolamentare;
- ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i pedoni, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e Pronto Soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione (rendere riconoscibili i veicoli autorizzati) o dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;
gli organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari ed opportuni, eventuali provvedimenti di deroga, tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale in relazione allo stato della viabilità, al volume del traffico ed a ogni altro pregiudizievole fenomeno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla diffusione o comunque dalla piena conoscenza dell'atto al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza dell'atto.

/ar

**II DIRIGENTE
BOLZONELLO MANUELA**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005)